

UFCOM, giugno 2024

Sinossi Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) – Confronto delle disposizioni dell'ordinanza

Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV, RS 784.401)		
Articolo	Legge in vigore	Modifica
Art. 57	Importo del canone Importo del canone annuo: a. per un'economia domestica di tipo privato 335.– b. per una collettività 670.–	a. per un'economia domestica di tipo privato: dal 1.1.2027 al 31.12.2028 312.– dal 1.1.2029 300.– b. per una collettività: dal 1.1.2027 al 31.12.2028 624.– dal 1.1.2029 600.–
Art. 67b cpv. 1	La cifra d'affari annua minima che determina l'obbligo di pagare il canone per le imprese ammonta a 500 000 franchi.	La cifra d'affari annua minima che determina l'obbligo di pagare il canone per le imprese ammonta a 1 200 000 franchi.
Art. 67b cpv 2 let. a e b	Il canone annuo per un'impresa ammonta, in base al livello di cifra d'affari, a: a. Livello 1 Cifra d'affari in franchi da 500'000 a 749'999 Canone in franchi: 160 b. Livello 2: Cifra d'affari in franchi da 750'000 a 1'199'999 Canone in franchi: 235	Il canone annuo per un'impresa ammonta, in base al livello di cifra d'affari, a: a. Abrogata b. Abrogata
II		La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.